

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Vi è richiesta di misure cautelari ex artt. 55 e 56 D.lgs. n. 104/2010

ed istanza di notificazione ex art. 41 D.Lgs. n. 104/2010

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG. 12419/2019

per il Sig. Riccardo Gambardella, nato a Nocera Inferiore il 7.11.1999, c.f.:
GMBBRC99S07F912B, rappr.to e difeso giusta mandato rilasciato su foglio
aggiunto al ricorso rg. 12419/2019 dall'Avv. Vincenzo Scarano (c.f.:
SCRVCN75E09G230Y), ed elett.te domiciliato con questi in Roma, alla via
Barnaba Tortolini n. 30 (presso lo studio del Placidi); **l'Avv. Scarano, ai fini
delle comunicazioni e notificazioni di legge indica il numero di fax in
089825119 e l'indirizzo di posta elettronica certificata in
avvscarano@pec.giuffre.it nel ricorso ascritto al n. 12419/2019 e proposto**

C O N T R O

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

**- COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in
persona del legale rappr.te p.t.**

per l'annullamento, previa sospensione a) del provvedimento di inidoneità
quale allievo Carabiniere in ferma quadriennale agli accertamenti psico-fisici
adottato dalla Commissione Medica per gli accertamenti Psico-fisici e
attitudinali nominata nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per
il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato 30.9.2019 e
notificato in pari data; **b)** del verbale di accertamento psicofisico redatto dalla
Commissione, non conosciuto; **c)** per quanto di ragione, del D.P.R.
17.12.2015 n. 207; **d)** per quanto di ragione, del D.M. 4.6.2014 contenente la

direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; e) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente

per l'annullamento, previa sospensione

e)- del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 26/6-8-1 CC del 29.11.2019, pubblicato il 3.12.2019, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale; f) della graduatoria finale di merito allegata al predetto decreto, per la parte di interesse del ricorrente, relativa al reclutamento di 1139 posti riservati ai soggetti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; g) per quanto occorra, del verbale della Commissione esaminatrice, n. 141 del 25.11.2019 (conosciuto solo negli estremi).

- o - o - o -

Si riportano integralmente la narrativa ed i motivi di ricorso ritualmente notificato ed ascritto al n. 12419/2019,

“fatto

Il ricorrente ha preso parte al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in particolare 1.139 posti riservati ai soggetti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale n. 23 del 22.3.2019.

Il concorso, prevedeva a) una prova scritta di selezione, b) le prove di efficienza fisica c) l'accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento

dell'idoneità psicofisica, d) accertamenti attitudinali, e) accertamenti della conoscenza lingua straniera nella prova facoltativa, f) valutazione titoli.

*Superata la fase a), il ricorrente all'esito degli accertamenti psico-fisici, veniva giudicato inidoneo per **Piede piatto bilaterale** (lettera V punto 3), pertanto ritenuto non in possesso dei requisiti fisici previsti dall'art. 582 D.P.R. 17.12.2015 n. 207 e quindi escluso dalla selezione, con provvedimento notificato in data 30.9.2019.*

Il provvedimento adottato, tuttavia è illegittimo e gravemente lesivo per il ricorrente, che si vede costretto a proporre gravame per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90, D.M. 4.6.2014 E S.M.I. ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Il provvedimento impugnato, in maniera laconica riporta che è stato riscontrato il piede piatto bilaterale in sede di visita e pertanto, quale conseguenza reca l'esclusione dalla procedura concorsuale per inidoneità, essendo la stessa, come prescritto nella direttiva tecnica del 2014, causa di esclusione.

Orbene, va osservato che il "piede piatto" costituisce un'alterazione della disposizione delle ossa del piede che ha come risultato l'assenza della convessità della volta plantare facendo sì che il piede appoggi al terreno con tutta la sua superficie.

Clinicamente, la caratteristica principale del piede piatto consiste in un

aumento del fisiologico valgismo del retro piede (normalmente di 5°-7° circa)

con conseguente riduzione della fisiologica altezza dell'arco plantare

longitudinale e quindi un aumento dell'appoggio della volta plantare.

Tuttavia, tale valutazione, come rilevabile anche dal parere medico legale

che supporta il presente ricorso, è del tutto errata e priva di approfondimenti

tecnici.

Infatti, secondo quanto attestato presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria

“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” – Unità Operativa di

Ortotraumatologia in data 7.10.2019, in Salerno, “ Il paziente giunge a visita

per controllo piede bilateralmente, riferendo pregresso intervento bilaterale I

raggio per alluce valgo. Porta in visione esame RX che non evidenzia nulla di

patologico. Si esegue controllo clinico valutando la deambulazione e lo

schema del passo, il tono muscolare, lo status vasculo-nervoso ed anche la

stazione sulle punte: nulla di patologico con il paziente che risulta idoneo

all'adempimento di ogni attività ludico-sportiva ed ad ogni mansione

lavorativa da un punto di vista della morfologia e funzione dell'arto inferiore

in toto bilateralmente..

Pertanto, è evidente che la valutazione della Commissione tecnica sia

illogica, nonché errata.

Ma vi è di più, giacché il D.M. 4.6.2014 (direttiva tecnica del Ministero della

Difesa) richiede che vengano svolti specifici accertamenti.

Ora, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice non rende noto il

metodo utilizzato per procedere alla valutazione, né lo strumento adottato; la

commissione, inoltre, non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente

sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici.

Nel caso di specie, la valutazione non reca l'indicazione del metodo applicato e le singole voci analizzate, ma indica il solo risultato finale; la valutazione operata, dunque, per un verso è errata (giacché, come attestato, insussistente è la condizione rilevata), per altro verso è illegittima, in quanto non reca l'indicazione del metodo seguito per la determinazione.

Per incidens, non sfugge di evidenziare che ben noto è il principio secondo cui l'accertamento effettuato in sede di concorso è irripetibile; tuttavia, l'erroneità del presupposto da cui muove il giudizio, vale a dire l'esistenza di una condizione patologica che invece non è affatto configurabile, impone la contestazione dell'operato della Commissione, sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza.

Viepiù, mancando anche l'indicazione del criterio ed essendo evidente, dalla certificazione prodotta dal ricorrente, l'insussistenza del piede piatto bilaterale, perplessa appare la determinazione della commissione medica, che ha rapidamente liquidato la posizione del ricorrente con un provvedimento gravissimo negli effetti.

Di qui la illegittimità della determinazione cui è addivenuta la Commissione medica esaminatrice, da censurarsi con l'annullamento.

Peraltro, come si evince dalla documentazione sanitaria prodotta, il ricorrente sarebbe risultato pienamente idoneo; la superficiale valutazione operata dalla Commissione ha condotto ad un esito sommario e gravemente lesivo, da censurarsi con l'annullamento.

II)- In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati,

ivi compreso il verbale degli accertamenti psicofisici, con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

Istanza cautelare

Il fumus emerge dai motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente vedrebbe così preclusa la possibilità di ottenere una concreta ed importante chance lavorativa e di realizzazione personale. Ciò viene ancor più rafforzato dal fatto che la insussistenza (come documentato) della incompatibilità del profilo sanitario, come invece opposto dalla Commissione medica, costituisce la causa esclusiva della perdita dell'opportunità lavorativa e la lesione del proprio bene della vita.

Le esigenze cautelari sono poi giustificate dalla prosecuzione del concorso e dalla prossima ultimazione, con la pubblicazione della graduatoria e l'incorporamento e pertanto dalla necessità di ottenere in tempi brevi opportuni provvedimenti che dispongano anche la ripetizione dell'esame psico-fisico effettuato e/o una verifica della sussistenza del "piede piatto bilaterale",

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010

È stata dimostrata, ai fini del fumus, con la certificazione prodotta, la erroneità della valutazione che ha condotto all'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Sotto il profilo del periculum, vertendo la fattispecie su rilievi di carattere prettamente tecnico ed essendo in fase di svolgimento la procedura concorsuale, data anche l'opportunità di rendere più celere definizione del giudizio e ad evitare situazioni di incertezza per un tempo relativamente

lungo; considerato che nelle more della trattazione dell'istanza cautelare si aggraverebbe il pregiudizio per il ricorrente, con la definizione della procedura concorsuale e del successivo incorporamento e che a tale rischio potrebbe ovviarsi, fino alla discussione dell'istanza cautelare, con l'adozione delle opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, nel contraddittorio fra le parti, la sussistenza del "piede piatto bilaterale", formula a S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

i s t a n z a

affinché voglia disporre le opportune misure cautelari provvisorie, ivi compresa la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a., atte ad effettuare la valutazione in contraddittorio di quanto contestato in ricorso, sino alla discussione della domanda cautelare.

Alla luce delle considerazioni svolte

p. q. m.

si conclude per l'accoglimento della domanda cautelare e del ricorso con le conseguenze di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

avv. vincenzo scarano

Il sottoscritto avvocato Vincenzo Scarano, difensore del Sig. Riccardo Gambardella, dichiara che le copie digitali utilizzate per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, sono conformi all'originale nativo digitale.

Mercato S. Severino, 14.10.2019

- 0 - 0 - 0 -

A)- Con decreto 6629/2019 del 15.10.2019, notificato il 18.10.2019 presso la sede reale dell'Amministrazione ed il giorno 15.10.2019 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis, così disponeva: **a)** nominava, ai fini della verifica, la Commissione Sanitaria di Appello presso l'Aeronautica Militare, **b)** ammetteva il ricorrente “con riserva” a partecipare al prosieguo delle prove selettive, impregiudicata ogni decisione collegiale;

B)- in data 5.11.2019 veniva effettuata presso la Commissione Centrale di Appello la visita collegiale, all'esito della quale il ricorrente veniva ritenuto idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale, con attribuzione di un coefficiente 2 LI codice 230 del D.M. 4.6.2014.

In data 11.11.2019, la predetta relazione veniva depositata nel fascicolo telematico presso l'Ecc.mo T.A.R. adito;

C)- previa convocazione per il giorno 18.12.2019, in virtù del provvedimento monocratico del 15.10.2019, il ricorrente sosteneva le successive prove concorsuali ed all'esito veniva giudicato idoneo (con riserva), come attestato dalla stessa comunicazione depositata presso la cancelleria dall'Amministrazione resistente;

D)- con ordinanza collegiale n. 98/2020, resa in data 8.1.2020, il Collegio “rilevato che il ricorrente è risultato idoneo, con riserva, alla procedura concorsuale per cui è causa; considerato che ad esame della graduatoria, così come pubblicata sul sito internet della p.a., il ricorrente non risulta ivi inserito; tanto premesso, l'amministrazione resistente vorrà precisare se il

ricorrente risulta o meno inserito nella indicata graduatoria, atteso che tale omissione dovrà essere autonomamente censurata e debitamente partecipata dal ricorrente nei previsti termini decadenziali. Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020”;

E) con il presente atto, il ricorrente intende estendere, ai fini della sussistenza dell’interesse, l’impugnazione anche avverso gli atti conclusivi della procedura concorsuale, quali la graduatoria finale ed il decreto di approvazione (che reca appunto il verbale di approvazione della graduatoria definitiva).

Il comportamento illegittimo dell’Amministrazione ha concretato un ulteriore atto illegittimo, affetto da vizi propri oltre che da illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione dal concorso del novembre 2019; pertanto il ricorrente si vede costretto a proporre gravame, per i seguenti

m o t i v i

D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90, D.M. 4.6.2014 E S.M.I., ILLEGITTIMITÀ DERIVATA ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Preliminarmente, va detto che il presente ricorso viene promosso anche avverso il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e di pubblicazione della graduatoria finale, nonché avverso la graduatoria stessa, atti successivi e conclusivi della procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato, tanto ai fini della sussistenza dell’interesse all’impugnazione,

tanto per la illegittimità dei provvedimenti stessi.

Infatti, l'operato illegittimo della Commissione, concretatosi nell'adozione del provvedimento di esclusione, illogico, immotivato ed illegittimo per le ragioni innanzi spiegate, inficia inevitabilmente anche il successivo provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria finale, per illegittimità derivata; anche tali atti, per la parte di interesse del ricorrente, vanno annullati, attesa la violazione di legge, nonché l'eccesso di potere derivante dalla superficiale valutazione operata in sede di accertamenti psico-fisici.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 7, L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 582, 583 E 587, D.P.R. 15.3.2010 N. 90, D.M. 4.6.2014 E S.M.I., ILLEGITTIMITÀ DERIVATA ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Ma non basta, giacché viepiù illegittimi sono l'atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa, per il mancato inserimento del ricorrente, ammesso con provvedimento cautelare alle successive fasi concorsuali, poi **dichiarato idoneo il 18.12.2019.**

È il caso di stigmatizzare il comportamento dell'Amministrazione che, a fronte della notifica del decreto *inaudita altera parte*, intervenuta in data 18.10.2019, non ha mai convocato il ricorrente ai fini della prosecuzione delle stesse, come disposto dal decreto predetto.

Infatti, del tutto privi di riscontro sono rimasti sia la richiesta-sollecito del 23.10.2019, sia la diffida notificata in data 8.11.2019; espletata la verifica, in data 5.11.2019, innanzi alla Commissione Centrale di

Appello presso l'Aeronautica Militare, l'Amministrazione è rimasta silente sino all'udienza del 22.11.2019.

Solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, avvenuta il 3.12.2019, il 12 dicembre 2019 convocava per il giorno 18.12.2019 il ricorrente, per lo svolgimento delle ulteriori prove concorsuali; all'esito lo dichiarava idoneo "con riserva", tuttavia non ha mai provveduto ad adottare il provvedimento di inserimento dello stesso in graduatoria.

È evidente, pertanto, oltre alla illegittima esclusione dalla graduatoria, a seguito di superamento della procedura concorsuale, anche l'elusione del decreto n. 6629/2019 del 15.10.2019, con l'aggravio, per il ricorrente, degli incombenti processuali consistenti nel dover estendere le censure agli altri controinteressati.

Si consideri, infatti, che il Ministero della Difesa era a conoscenza dell'idoneità dichiarata dal verificatore sin dal 5.11.2019 ed aveva ricevuto l'ordine di ammissione alle successive fasi (nelle more dell'espletamento della verifica), sin dal 15.10.2019; pertanto è evidente l'intenzionalità del comportamento, finalizzato ad escludere il ricorrente dalla graduatoria pubblicata e dall'incorporamento dello stesso nel primo contingente utile (9 dicembre 2019).

Si aggiunga che, a seguito delle prove tenutesi il 18.12.2019, pur essendo chiuso il portale per la produzione dei titoli, per il tramite del procuratore costituito in giudizio, il ricorrente in data 20.12.2019 (quindi nel termine di due giorni dal giudizio di idoneità) provvedeva a mezzo pec all'invio anche dei titoli; tanto ai fini dell'attribuzione del punteggio e della collocazione in graduatoria.

L'Amministrazione, invece, è rimasta inerte, pur dichiarando agli atti del giudizio l'adempimento al provvedimento cautelare: nulla di più errato!

A seguito del superamento delle prove del 18.12.2019 e della presentazione dei titoli, spettava al ricorrente l'inserimento in graduatoria (anche se con riserva); l'omissione concreta quindi un'ulteriore illegittimità ed un danno per il ricorrente, che si è visto escludere anche dall'incorporamento e quindi dall'inizio del corso.

II.b)- Oltre quanto detto, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto di approvazione della graduatoria, *ai vincitori è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione del ruolo corrispondente al ciclo frequentato.*

Orbene, con il comportamento posto in essere al ricorrente è stata negata la *chance* lavorativa, derivante dall'inserimento in graduatoria e dal conseguimento di una posizione utile, che avrebbe comportato l'incorporamento; l'illegittimità è assorbente e depone per l'annullamento del provvedimento impugnato, *in parte qua*, l'ordine di inserimento in graduatoria e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti circa l'incorporamento e l'avvio al corso. Resta ferma ogni riserva di azione risarcitoria per i danni subiti e subendi, che il ricorrente sin da ora formula.

III)- In via istruttoria, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 104/2010, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e di formulare istanze istruttorie.

I s t a n z a c a u t e l a r e

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Il danno grave ed irreparabile consegue dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto al ricorrente è stata preclusa la possibilità di ottenere una concreta ed importante chance lavorativa e di realizzazione personale, con l'inserimento in graduatoria.

Ciò a fronte della totale insussistenza della causa di esclusione, per incompatibilità del profilo sanitario, come accertato dalla Commissione medica.

Le esigenze cautelari sono poi giustificate dalla sussistenza del diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria, incorporato ed avviato al corso e pertanto dalla necessità di ottenere in tempi brevi opportuni provvedimenti che possano tutelare la posizione del ricorrente.

I s t a n z a d i n o t i f i c a z i o n e e x a r t. 41 D.Lgs. n. 104/2010

Ecc.mo Sig. Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre al V.S. il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano quale difensore del Sig. Riccardo Gambardella:

p r e m e s s o c h e

le censure contenute nel ricorso avverso la graduatoria finale approvata con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 29/6-8-1 CC del 29.11.2019 investono necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale, sicché diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori;

- il numero dei controinteressati – 1700 – rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche delle difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei

controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della
notifica;

- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri,
dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per
preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di
documenti e memorie nella Segreteria del TAR;

- recente giurisprudenza di codesto Ecc.mo Tribunale ha consentito
l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche
il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla
Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Avvocato, nella qualità di cui
in premessa

Fa istanza

all'E.V. affinché voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente
difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, ove il T.A.R. lo
ritenga opportuno, tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito
internet dell'Amministrazione resistente.

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 D.Lgs. n. 104/2010

Dimostrate, ai fini del *fumus*, sono sia la erroneità della valutazione che ha
condotto all'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, sia la
illegittimità dell'esclusione dello stesso dalla graduatoria concorsuale.

**Sotto il profilo del *periculum*, si evidenzia che il primo ciclo del corso di
formazione è stato avviato il 9.12.2019 ed al ricorrente non è stata data la
possibilità di partecipare, in quanto convocato e valutato solo il
18.12.2019, seppur risultato idoneo.**

Come prescritto dall'art. 3 del decreto di approvazione della graduatoria, impugnato sub e), il secondo ciclo prenderà inizio il 2 marzo 2020.

Ciò detto, ritenuto che:

- a seguito di apposita istanza di accesso del 16.12.2019, l'Amministrazione in data 9.1.2020 ha fornito i nominativi di quattro controinteressati e che tuttavia, a causa del mancato inserimento in graduatoria (e quindi della mancata conoscenza del punteggio conseguito), sussiste la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli idonei inseriti nella graduatoria relativa al concorso;

- nelle more della trattazione dell'istanza cautelare e dell'esecuzione degli adempimenti conseguenziali si aggraverebbe il pregiudizio per il ricorrente, con l'incorporamento anche del secondo ciclo del corso di formazione e che a tale rischio potrebbe evitarsi, fino alla discussione dell'istanza cautelare, con l'adozione delle opportune misure cautelari provvisorie, ivi compreso l'ordine di integrazione del contraddittorio nelle modalità richieste nell'istanza innanzi riportata e di inserimento nella graduatoria (anche al fine di verificare il punteggio attribuito), formula a S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

i s t a n z a

affinché voglia disporre le opportune misure cautelari provvisorie atte a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso l'ordine di integrazione del contraddittorio (nelle modalità di cui all'istanza proposta), nonché di inserimento nella graduatoria finale, sino alla discussione della domanda cautelare.

Alla luce delle considerazioni svolte

p. q. m.

si conclude per l'accoglimento della domanda cautelare, sia *inaudita altera parte* che collegiale, e del ricorso con le conseguenze di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

avv. vincenzo scarano

Il sottoscritto avvocato Vincenzo Scarano, difensore del Sig. Riccardo Gambardella, dichiara che le copie digitali ed analogiche utilizzate per la notifica a mezzo posta elettronica certificata ed a mezzo posta ordinaria (per il tramite dell'Ufficio Postale di Mercato S. Severino -Sa -), sono conformi all'originale nativo digitale.

Mercato S. Severino, 15.01.2020

avv. vincenzo scarano